



COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì – Cesena

Il Sindaco



Ordinanza n. 26

Santa Sofia, 25/10/2012

DISPOSIZIONE TAGLIO PIANTE E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA E DI TRANSITO DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO.

IL SINDACO

Rilevato che ai bordi delle strade pubbliche, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguente ostacolo e limitando l'uso dei marciapiedi ai pedoni, nonché ostacolando la visibilità agli utenti della strada e la leggibilità della segnaletica e che, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate, in caso di caduta possono rappresentare altresì un pericolo per la circolazione stradale e l'incolumità delle persone e delle cose;

Ricordato che l'art. 29 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) pone l'obbligo, a carico dei proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità;

Ricordato altresì che gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione) dettano norme relative, tra l'altro, alla distanza da osservare per le siepi e piantagioni, a seconda dell'altezza delle stesse e della tipologia della strada;

Ritenuto necessario, ad integrazione delle norme codicistiche suddette, avuto particolare riguardo all'approssimarsi della stagione di particolare nevosità, provvedere all'adozione di provvedimento ordinario finalizzato al taglio delle piante lungo i bordi delle strade sopra indicate, nel caso in cui, in concreto, sussista pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale, nonché finalizzato alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai fondi confinanti;

Visto il DLgs 18.8.2000, n. 267 ("T.U. degli Enti Locali");

Richiamati:

- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che prevede che rientri nella competenza del Sindaco l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- l'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada – alla luce del disposto del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI O TENUTARI, frontisti delle Strade Comunali, Vicinali di uso pubblico, situate nel territorio comunale

- di eseguire nel termine perentorio **del 30 novembre**, il taglio di piante e/o siepi esistenti lungo il bordo delle strade suddette che, in concreto, comportino pericolo per la pubblica incolumità in caso di intemperie ed in particolare di neve o comunque intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale.
- il taglio e la potatura di ogni pianta che, dall'aspetto, possa costituire pericolo, in ragione del rischio di caduta oltre il confine stradale.
- di provvedere alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.

AVVERTE

Che in caso di inosservanza, ferma restando la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis DLgs 18.8.2000, n. 267 (sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 €), senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Comunale o Provinciale potrà provvedere d'ufficio, con i mezzi propri o avvalendosi di Ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori, o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la pubblica incolumità o comunque per rimuovere l'intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale. **L'Ente proprietario o gestore della strada addebiterà ai proprietari e tenutari inadempienti le relative spese di esecuzione dei lavori, trattenendo altresì il legname risultante, senza che niente abbiano più a pretendere.**

Restano ferme le disposizioni previste in materia dall'art. 29 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) ed in particolare mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità, nonché dagli artt. 16, 17 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e dagli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione).

Resta altresì inteso che in caso di danni provocati a veicoli, persone e cose dalla caduta di rami, piante il proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente.

F A P R E S E N T E

Che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi non è necessaria alcuna autorizzazione, trattandosi di provvedimento urgente inerente la pubblica incolumità. Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte.

Detti lavori dovranno essere eseguiti entro **il 30 novembre 2012**.

Nel caso in cui alberi o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi una invasione nella proprietà pubblica.

AVVERTE

Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo pretorio comunale. Il ricorso deve essere inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anche all'Amministrazione Comunale

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio on line

MOTIVAZIONE

L'utente della strada deve essere sempre messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità e nulla deve intralciare il suo cammino. Affinché questo sia possibile, il proprietario o il conduttore di terreno confinante con le strade pubbliche ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti.

DISPONE

Che il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Municipale, le altre Forze di Polizia, siano incaricati delle attività di controllo dell'esecuzione del provvedimento.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, pubblicata all'Albo Pretorio e sito internet del Comune di Santa Sofia per tutto il tempo di validità del provvedimento.

Copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Santa Sofia.

DISPONE CHE LA PRESENTE ORDINANZA

- 1) venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- 2) venga trasmessa al Prefetto di Forlì – Cesena, alla Polizia Municipale, ai Carabinieri Comando Stazione di Santa Sofia, all' STB Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli di Forlì, all'Agenzia Regionale Protezione Civile, al Corpo Forestale dello Stato;
- 3) venga trasmessa alla Provincia di Forlì – Cesena (servizio viabilità e settore Protezione Civile) ;



IL SINDACO
Ing. Flavio Foietta